Titolo

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SANZIONI – PENALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ IN TERMINI DI PUNTEGG CAMPIONATO DI RIFERIMENTO – REGOLA - STRINGENTE OBBLIGO MOTIVAZIONE DELL'ECCEZIONE

Descrizione

Alla stregua dell'art. 8, comma 1, lett. g), CGS, l'ordinaria regola di applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica ha come riferimento la stagione nel corso della quale si è consumata la violazione. Il differimento alla stagione successiva è eccezione soggetta a stringente obbligo di motivazione (così CFA, n. 56/2019-2020; nello stesso senso anche CFA n. 44/2019-2020).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 3/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 8, comma 1, lett. g), CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0003 CFA del 3 luglio 2023 (Procuratore federale interregionale/A.S.D. Maued San Pietro)